

Oggetto: INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.P.A. DETERMINAZIONI

Sull'argomento riferisce il Segretario Generale.

Per il giorno 26 maggio 2017 è stata convocata l'assemblea dei soci di Interporto della Toscana Centrale s.p.a. per deliberare, alle ore 10.00 in sede straordinaria:

- proposta di modifica degli articoli 2, 5, 7, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 34 dello statuto;
- richiesta di recesso del socio Camera di Commercio di Firenze – Determinazioni conseguenti.

E alle ore 11.00, in sede ordinaria:

- approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 e suoi allegati. Determinazione in merito al risultato di esercizio;
- nomina del Collegio sindacale per il triennio 2017/2019 – Determinazione compenso;
- aggiornamento situazione finanziaria attuale e prospettica – Indirizzi di strategia operativa – Eventuali determinazioni;

Per quanto riguarda delle modifiche dello statuto, si tratta del necessario adeguamento alle previsioni del Decreto Legislativo 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), oltre alla proroga della durata al 31.12.2050, modifiche già oggetto di precedenti comunicazioni di giunta (20 febbraio, 20 marzo e 10 aprile).

Il secondo argomento riguarda invece la richiesta di recesso da parte del socio Camera di Commercio di Firenze. La Giunta fiorentina aveva previsto nel piano di razionalizzazione approvato nel marzo 2015, la dismissione della partecipazione tramite cessione entro il 31.12.2015, ritenendola non più rispondente ai programmi strategici dell'Ente. Tenuto conto che la procedura ad evidenza pubblica non ha dato esito positivo, la Giunta della Camera di Commercio di Firenze, ha deliberato a fine ottobre 2016 di dare avvio al procedimento di recesso sulla base dell'orientamento espresso dal TAR Lombardia – sez. Brescia (sentenza 1305 del 13.10.2015), che apre la possibilità di utilizzare il recesso da codice civile per gli enti che detengono partecipazioni non strategiche. La Camera di Commercio di Firenze detiene una partecipazione significativa, analoga a quella della Camera di Commercio di Prato, costituita da n. 7.187.500 azioni per un valore nominale complessivo di € 1.509.375,00 (pari al 11,40% del capitale sociale).

L'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2016: l'esercizio 2016 chiude con un utile di € 13.719 che gli amministratori propongono di destinare per il 5% a riserva legale e per la parte restante a riserva straordinaria.

Con l'approvazione del bilancio 2016 scade il collegio sindacale nominato dall'assemblea dei soci del 19 maggio 2014 che risultava così composto:

Presidente del Collegio sindacale dott. Alessandro Giusti (designato dal Comune)
Sindaco Effettivo dott. Foresto Guarducci (designato da Banca popolare di Vicenza)
Sindaco Effettivo dott.ssa Donata Collini (designata dalla CCIAA di Prato)
Sindaco supplente dott. Antonio Papini (designato dal Comune di Prato)
Sindaco supplente dott.ssa Laura Scannerini (designata dalla CCIAA di Firenze).

In tale occasione i compensi furono confermati negli importi riconosciuti all'organo uscente (€ 7.950 per il presidente e 5.300 per i sindaci effettivi, oltre al gettone per ogni seduta pari a € 129,11).

Ricorda che in base all'art. 28 dello statuto, compete ai soci pubblici, ai sensi dell'art. 2449 c.c., la nomina di due sindaci effettivi e due supplenti, nel rispetto delle norme e dei modi previsti dall'ordinamento vigente. Finora le Camere di Commercio di Prato e Firenze, hanno espresso ciascuna alternativamente un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Posto l'argomento in discussione,

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è titolare di n. 7.187.500 azioni per un valore nominale complessivo di € 1.509.375,00 (pari al 11,40% del capitale sociale) di Interporto della Toscana Centrale s.p.a.;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria per il giorno 26 maggio 2017, ore 10.00 e la relativa documentazione (protocollo n. 0006488 del 7.04.2017 e n. 0006896 del 14.04.2017);

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria per lo stesso giorno, ore 11.00 e la relativa documentazione (protocollo n. 0006496 del 7.04.2017 e n. 0006848 del 13.04.2017);

VISTO il Decreto Legislativo 175/2016 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della società Interporto della Toscana Centrale s.p.a. (articolo 27 nel testo modificato proposto) in base al quale il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, e compete agli enti pubblici soci, a norma dell'art. 2449 del codice civile la nomina di due sindaci effettivi e due supplenti;

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 20 marzo 2017 con la quale è stato approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio di Prato;

VISTA la necessità di deliberare in ordine alla partecipazione all'assemblea straordinaria e ordinaria dell'Interporto della Toscana Centrale del 26 maggio prossimo;

All'unanimità,

DELIBERA

- di partecipare all'assemblea straordinaria e ordinaria dell'Interporto della Toscana Centrale s.p.a. convocata per il giorno 26 maggio 2017, rispettivamente alle ore 10.00 e alle ore 11.00;
- di approvare le proposte di modifica degli articoli 2, 5, 7, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 34 dello statuto, nel testo allegato alla presente deliberazione (allegato "A");



- in merito alla richiesta di recesso della Camera di Commercio di Firenze di esprimere voto contrario;
- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 e la relativa destinazione del risultato di esercizio;
- di confermare la designazione per l'eventuale nomina a sindaco effettivo della dott.ssa Donata Collini esprimendo altresì voto favorevole in merito alla proposta di conferma di compenso al Collegio Sindacale negli importi attualmente corrisposti all'organo uscente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).

Allegato A
Deliberazione di Giunta n. 32/17
del 27.04.2017

INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE SPA.
STATUTO

Pagine 8 (compresa la copertina)

STATUTO DELL'INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.P.A.

Articolo 1

- 1.1 E' costituita in Prato la società Interporto della Toscana Centrale Società per Azioni.
- 1.2 Possono essere soci enti pubblici nonché soggetti privati con o senza personalità giuridica.
- 1.3 La partecipazione degli enti pubblici non può essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Articolo 2

- 2.1 La società ha per oggetto la promozione, il coordinamento e la realizzazione di tutte le iniziative ed attività inerenti alla costruzione ed all'esercizio in Prato di un Interporto per l'integrazione dei vari sistemi di trasporto, intesa a facilitare le operazioni connesse alla intermodalità dei carichi; per la movimentazione e la sosta temporanea delle merci nell'ambito interportuale, procedendo in particolare alla realizzazione della nuova sede dei Magazzini Generali di Prato; per l'organizzazione logistica della distribuzione fisica dei prodotti, completando la struttura con gli uffici ed i servizi destinati a fornire assistenza agli operatori ed ai loro mezzi.
- 2.2 Si intendono comprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:
 - a) l'acquisto a titolo oneroso o a titolo gratuito, la permuta, l'assunzione in locazione o concessione di immobili ritenuti idonei o utili alla realizzazione del centro o di parti di esso;
 - b) le operazioni di acquisizione delle aree attraverso l'esproprio o nelle altre forme consentite dalla legge;
 - c) l'esecuzione (che potrà essere realizzata anche in comune o in collaborazione o cooperazione con enti pubblici o privati, sia direttamente sia mediante instaurazione di rapporti di appalto, di permuta, di vendita e/o di concessione) della costruzione del centro e servizi connessi, in tutto od in parte degli elementi strutturali principali ed accessori;
 - d) l'esecuzione totale o parziale delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ed opere del centro connesse;
 - e) la progettazione e la costruzione di strade anche per conto terzi, ma comunque in funzione della viabilità del centro, dell'accesso e dello svincolo, nonché la costruzione, ove necessario, previa autorizzazioni dell'Ente Ferrovie dello Stato o convenzioni con esso, dei raccordi ferroviari.
- 2.3 In ogni caso la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.
- 2.4 Nel perseguire i propri scopi la Società si ispira ai principi dell'interesse pubblico, richiamandosi agli indirizzi fissati, in materia di interporti merci, sia in sede di programmazione e pianificazione nazionale e regionale, sia dalle direttive della Comunità Economica Europea.
- 2.5 La società provvede normalmente all'esercizio e gestione delle opere realizzate mediante concessione, affitto o locazione a privati, costituiti in imprese societarie, cooperative o individuali, coordinando le attività che si svolgono all'interno dell'Interporto nell'interesse del buon finanziamento della struttura.
- 2.6 In casi particolari la Società può assumere direttamente la gestione di attività e di servizi nell'ambito dell'Interporto, per assicurare la continuità del loro funzionamento in dipendenza dell'affidamento a società di gestione sempre che ciò non sia incompatibile con gli ordinamenti propri di ciascun ente.
- 2.7 La Società può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società di capitali aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Articolo 3

- 3.1 La sede della società è in Prato.
- 3.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, filiali, unità locali operative o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato nel comma precedente. Il potere di istituire sedi secondarie o trasferire la sede sociale in altro Comune spetta all'Assemblea dei soci.

Articolo 4

- 4.1 Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 5

- 5.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata più volte dall'Assemblea, almeno tre mesi prima della scadenza, con la maggioranza di legge.



- 5.2 La proroga per periodo di tempo determinato della durata della società non potrà costituire causa di recesso da parte dei soci.

Articolo 6

- 6.1 Il capitale sociale è deliberato, sottoscritto e versato per euro 13.245.000,09 (tredicimilioniduecentoquarantacinquemila virgola zero nove), interamente versato e suddiviso in n. 63.071.429 (sessantatremilionisettantunomila quattrocentoventinove) azioni da euro 0,21 (zero virgola ventuno) ciascuna, nominative ed indivisibili.
- 6.2 Le azioni sono rappresentate dai titoli azionari e ogni azione da diritto ad un voto.
- 6.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato più volte mediante emissione di azioni ordinarie o fornite di diritti diversi secondo quanto sarà stabilito di volta in volta dall'assemblea straordinaria.
- 6.4 Il diritto di opzione su azioni ed obbligazioni convertibili di nuova emissione è regolato dalla Legge nel rispetto di quanto stabilito all'art. 1.3.

Articolo 7

- 7.1 Nel caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi, fermo restando quanto disposto all'articolo 1.3, spetta un diritto di prelazione a favore degli altri soci della società.
- 7.2 A questo fine il socio che intende trasferire le proprie azioni deve informare l'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata con R.R. indicando il prezzo che è stato offerto per le azioni ed il soggetto interessato all'acquisizione.
- 7.3 L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, informerà gli altri soci perché possano esercitare il diritto di prelazione. I soci destinatari dell'informativa potranno entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'avviso dell'Organo Amministrativo, esercitare il loro diritto di prelazione mediante comunicazione allo stesso organo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 7.4 In caso di pluralità di soci che esercitino il diritto di prelazione, le azioni da trasferire saranno ripartite fra gli stessi in proporzione a quelle rispettivamente possedute.
- 7.5 Trascorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 2, senza che sia stato comunicato l'esercizio della prelazione, il socio può procedere liberamente al trasferimento delle azioni al soggetto indicato nella comunicazione stessa nel rispetto di quanto ivi indicato.
Ogni modifica nelle condizioni del trasferimento rispetto a quanto comunicato nell'offerta ai soci rende necessaria la ripetizione della procedura per la prelazione.
- 7.6 Il socio non può, senza il preventivo consenso dell'organo amministrativo, sottoporre volontariamente tutte o parte delle proprie azioni e/o diritti di opzione a pegno o comunque costituirli in garanzia.

Articolo 8

- 8.1 I conferimenti possono essere fatti in denaro o in natura con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 9

- 9.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili con delibera assunta dall'assemblea straordinaria.
- 9.2 In caso di emissione di obbligazioni convertibili andrà comunque garantito il mantenimento della maggioranza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) a favore degli enti pubblici.

Articolo 10

- 10.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.
- 10.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo Amministrativo.

Articolo 11

- 11.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
- 11.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata:
almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, tale termine potrà essere prorogato previa idonea delibera dell'organo di amministrazione entro 180 giorni dalla chiusura.
- 11.3 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Sono inderogabilmente riservate alla sua competenza:
- a) l'approvazione del bilancio di esercizio;



- b) la nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - c) la determinazione del compenso di amministratori, compreso il Presidente, e dei sindaci, cui spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio determinate anch'esse dall'Assemblea all'atto della nomina;
 - d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - e) la deliberazione su argomenti rimessi alla sua competenza dalla Legge ivi compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- 11.4 L'Assemblea straordinaria delibera su tutte le materie ad essa riservate dalla legge.
- 11.5 L'Assemblea é convocata dall'organo di amministrazione con comunicazione idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 11.6 L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno, nonché l'indicazione del giorno della seconda convocazione, da tenersi entro 30 giorni dalla data indicata per l'assemblea di prima convocazione, ed eventualmente il giorno della terza convocazione, da tenersi entro ulteriori 15 giorni.
- 11.7 Le Assemblee di seconda e terza convocazione non potranno aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
- 11.8 Sono comunque valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 11.9 L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra località del territorio nazionale che sarà indicata nell'avviso di convocazione.

Articolo 12

- 12.1 L'organo amministrativo è tenuto a convocare senza ritardo l'Assemblea quando sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

Articolo 13

- 13.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto che abbianodepositato almeno tre giorni prima dell'assemblea i propri titoli presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.
- 13.2 Ogni socio che abbia diritto d'intervento all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, nel rispetto delle norme in vigore.
- 13.3 Ciascun azionista intervenuto all'Assemblea non può essere portatore di un numero di deleghe superiore a due.

Articolo 14

- 14.1 L'Assemblea è presieduta dal soggetto al quale è stata attribuita la rappresentanza legale della Società, e in caso di sua assenza o impedimento, da altro soggetto designato a maggioranza dei soci presenti in base alle quote di capitale sociale da essi rappresentato.
- 14.2 Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 14.3 L'assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Non si procede alla nomina del segretario quando il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 15

- 15.1 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
- 15.2 L'Assemblea ordinaria in seconda ed in terza convocazione é regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.
- 15.3 Le deliberazioni sono assunte in ogni caso a maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Articolo 16

- 16.1 L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in ulteriori convocazioni, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.
- 16.2 Le delibere che hanno per oggetto la modifica degli articoli 2, 6, 7, 19 devono riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.



- 16.3 Le delibere che hanno per oggetto aumenti di capitale sociale da effettuare con conferimenti in natura devono essere adottate con la maggioranza di almeno il 76% (settantasei per cento) del capitale.

Articolo 17

- 17.1 Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio, se chiamato a redigere l'atto nei casi di legge o su espressa richiesta dell'Assemblea o dell'Organo Amministrativo.
- 17.2 Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Articolo 18

- 18.1 L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
- 18.2 E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:
- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - ciascun partecipante sia in grado di identificare gli altri intervenuti; che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e alla votazione di questi;
 - sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione, il quale deve essere in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Quando l'assemblea si svolge per teleconferenza o videoconferenza, l'avviso di convocazione deve indicare i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire ovvero, in caso di collegamento in multiutenza, le specifiche tecniche ed i codici per consentire l'accesso agli aventi diritto. Non è ammesso in alcun caso il voto per corrispondenza.

Articolo 19

- 19.1 La Società è di norma amministrata da un amministratore unico. L'assemblea può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri, nel rispetto della normativa di legge. In via transitoria, fino alla scadenza naturale del mandato in corso e pertanto, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri. Se obbligatorio dalla legge, gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa vigente e s.m.i.
- 19.2 Gli enti pubblici provvedono alla nomina, ai sensi dell'art. 2449 del c.c., di un numero di consiglieri proporzionale alle quote di capitale da essi complessivamente detenute; detti consiglieri hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea e possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Per la revoca di questi ultimi si applica il secondo comma dell'art. 2449 del c.c..
- Qualora tra i soci risultasse la Regione Toscana, essa provvederà alla nomina di n. 1 (uno) membro.
- 19.3 Gli altri membri del consiglio saranno nominati dall'assemblea ordinaria su designazione degli altri soci privati proporzionalmente alle quote di partecipazione da essi detenute.
- 19.4 Gli amministratori rimangono in carica per un periodo di tre esercizi, salvo minor tempo stabilito dall'assemblea e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 19.5 Nell'ipotesi che venga meno per qualsiasi motivo uno o più amministratori, ma non la maggioranza di essi, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, rispettando in ogni caso quanto stabilito dai precedenti commi 1 e 2.
- 19.6 L'Assemblea, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente.
- 19.7 Gli Amministratori, se ciò è inibito da norme cogenti in materia di società partecipate dal pubblico, non possono essere dipendenti delle controllanti; in caso di deroga ammessa a tali norme essi hanno comunque l'obbligo di riversare gli eventuali relativi compensi ricevuti dalla società da essi amministrata, alla società di competenza del proprio rapporto di lavoro subordinato.
- 19.8 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 20



- 20.1 Nel caso di nomina di organismo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri un Amministratore delegato al quale delegare parte delle proprie attribuzioni nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, nonché il compito di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e ne determina i poteri e la relativa remunerazione.
Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore fin quando questi non abbia esaurito il suo mandato, resta salva la possibilità di deleghe specifiche al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.
- 20.2 Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a se le operazioni rientranti nelle deleghe oltre che il potere di revocare le deleghe stesse.
- 20.3 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381 comma 4 codice civile.
- 20.4 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale con cadenza almeno semestrale.
- 20.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario eventualmente anche al di fuori dei propri membri.
- 20.6 Spetta all'Organo amministrativo di provvedere alla nomina dell'eventuale Direttore Generale.

Articolo 21

- 21.1 Il Consiglio si riunisce presso la sede tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e comunque almeno ogni due mesi.
Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia fatta scritta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.

Articolo 22

- 22.1 Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso raccomandato o mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compreso il telegramma, il telefax o il messaggio di posta elettronica certificata, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo o, nei casi d'urgenza, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compreso il telegramma, il telefax o il messaggio di posta elettronica certificata, da spedirsi almeno due giorni prima al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nei libri sociali.
L'avviso di convocazione comprende l'ordine del giorno.
- 22.2 E' consentito l'intervento nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che: il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; ciascun partecipante sia in grado di identificare gli altri intervenuti; che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi ed alla votazione di questi; che sia loro consentito lo scambio, anche attraverso mezzi elettronici, di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera comunque tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, il quale deve essere in grado di percepire adeguatamente gli eventi consiliari al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Quando il Consiglio di Amministrazione si svolge per teleconferenza o videoconferenza, l'avviso di convocazione deve indicare i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi ovvero, in caso di collegamento in multiutenza, le specifiche tecniche ed i codici per consentire l'accesso agli aventi diritto.

Articolo 23

- 23.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva o il collegamento videotelematico della maggioranza dei membri in carica. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.
- 23.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 23.3 Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 24

- 24.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.
- 24.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale, ove non sia determinata dall'assemblea all'atto della nomina e non può essere superiore, per ogni esercizio, all'importo lordo di €. 240.000,00



- 24.3 In ottemperanza a quanto previsto da norme in merito alle Società partecipate dal pubblico, è inibita la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività così come premi di fine mandato ai componenti degli Organi Amministrativi.

Articolo 25

- 25.1 L'Amministratore Unico o, nei casi previsti dalle norme, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e/o lo statuto riservano all'Assemblea.

Articolo 26

- 26.1 La rappresentanza legale della società e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano all'Amministratore Unico o, nel caso di nomina di un organo collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione. Ove tale potere di rappresentanza sia attribuito in modalità vicaria, di fronte a terzi, la firma di colui che sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, anche ad un Amministratore Delegato ed ad un'eventuale Direttore Generale nominato per l'esercizio dei relativi poteri delegati dal Consiglio stesso.

Articolo 27

- 27.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La nomina dei sindaci e le modalità di svolgimento delle funzioni sindacali sono regolati in base alla normativa vigente. Se obbligatorio da norma di legge, gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, e s.m.i..
- 27.2 Compete agli enti pubblici soci, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, la nomina e la revoca di numero due Sindaci effettivi e due supplenti, nel rispetto delle norme e dei modi previsti dall'ordinamento vigente.
- 27.3 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento. La revisione dei conti è attribuita ad un revisore o a società di revisione, nominati con le modalità di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.
- 27.4 I requisiti professionali dei sindaci, del revisore contabile o della società di revisione sono disciplinati dalla legge. Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e i suoi membri sono rieleggibili.
- 27.5 L'emolumento annuale dei Sindaci è stabilito all'atto della nomina.

Articolo 28

- 28.1 Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 29

- 29.1 Alla fine di ogni esercizio gli amministratori redigono il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Articolo 30

- 30.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati per almeno il 10% (dieci per cento) al fondo di riserva ordinario, fino al limite di legge, e per la quota residua ai programmi di sviluppo delle attività societarie e ad iniziative e provvidenze rivolte a favorire l'utilizzazione degli impianti dell'Interporto da parte degli utenti al fine di ridurre gli oneri che sugli stessi gravano.

Articolo 31

- 31.1 Qualora in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si addivenga allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà tre liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 32

- 32.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, a richiesta della parte più diligente.
La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.
- 32.2 L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.



- 32.3 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato fra le parti.
- 32.4 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
- 32.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.
- 32.6 La presente clausola arbitrale non esclude il diritto di ciascuna parte di ricorrere all'Autorità Giudiziaria dello Stato Italiano per il conseguimento di provvedimenti cautelari, che l'arbitro non sia legittimato o obbligato ad emettere.

Articolo 33

- 33.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste in materia dalle leggi vigenti.